



CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

La negazione del diritto di rivalsa in caso di mancato pagamento delle fatture

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

La corretta imputazione temporale delle plusvalenze derivanti da contratti di sale and lease back

L'applicazione del criterio della correttezza e veridicità del bilancio nella determinazione delle quote di ammortamento deducibili

L'irrilevanza ai fini Iva della restituzione delle rimanenze nell'ambito dell'affitto d'azienda

La spettanza del diritto di detrazione in caso di splafonamento

Le condizioni per la deducibilità delle spese di regia addebitate dalla società capogruppo

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Il disconoscimento delle compensazioni infragruppo

L'invalidità dell'accertamento induttivo fondato sulla presunta carente redditività

La negazione del diritto di rivalsa in caso di mancato pagamento delle fatture

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 20 luglio 2020, n.219

L’Agenzia delle entrate, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, il fornitore non può esercitare il diritto di rivalsa, di cui all’art.60, comma 7 del Decreto Iva, per il recupero dell’Iva pagata all’erario, addebitata al cessionario o committente e non incassata per il mancato pagamento delle fatture da parte di quest’ultimo. Infatti, aggiunge l’Amministrazione finanziaria, la rivalsa ha natura di istituto privatistico, essendo relativa ai rapporti interni fra i contribuenti e non al rapporto tributario, con la conseguenza che l’unica strada consentita al fornitore per recuperare in detrazione l’imposta pagata è quella di adire l’ordinaria giurisdizione civilistica, non potendo ricorrere all’emissione di una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art.26, comma 2 del citato Decreto, soprattutto nel caso in cui (i) il cessionario o committente viene cancellato dal Registro delle imprese senza che il credito dell’istante sia stato soddisfatto, ovvero; (ii) l’esito delle procedure esecutive esperibili risulta infruttuoso.

[torna su](#)

La corretta imputazione temporale delle plusvalenze derivanti da contratti di *sale and lease back*

Corte di Cassazione – Ordinanza del 15 luglio 2020, n.15024

La Corte di Cassazione, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore (c.d. “*sale and lease back*”). In particolare, la Suprema Corte, ha chiarito che, la disciplina di cui all’art.86 del Tuir, per effetto del quale, le plusvalenze sui beni relativi all’impresa concorrono a formare il reddito se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, non risulta applicabile alle operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore. Di contro, aggiunge la Suprema Corte, non può essere esclusa l’applicabilità ai fini fiscali, di quanto stabilito dall’art.2425-*bis* del codice civile, che impone l’obbligo di ripartizione delle plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore, in funzione della durata del contratto di locazione.

[torna su](#)

L’applicazione del criterio della correttezza e veridicità del bilancio nella determinazione delle quote di ammortamento deducibili

Corte di Cassazione – Ordinanza del 13 luglio 2020, n.14872

La Corte di Cassazione, in materia di imposte sui redditi, ricordando preliminarmente che, ai sensi dell’art.103, comma 3 del Tuir, le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso, ha chiarito che, pur assumendo rilievo, ai fini della definizione della quota di ammortamento deducibile in ciascun esercizio, il valore iscritto nell’attivo del bilancio, resta ferma l’applicabilità del principio generale di derivazione civilistica di cui all’art.2423, comma 2 del codice civile, per effetto del quale va sempre rispettato il criterio di veridicità del bilancio. Infatti, conclude la Suprema Corte, l’Amministrazione finanziaria può sempre sindacare la deducibilità dei relativi costi, ove dimostri che il valore iscritto in bilancio non sia il valore reale del bene materiale o immateriale.

[torna su](#)

L’irrelevanza ai fini Iva della restituzione delle rimanenze nell’ambito dell’affitto d’azienda

Corte di Cassazione – Ordinanza del 13 luglio 2020, n.14864

La Corte di Cassazione, in materia di affitto d’azienda, ricordando preliminarmente che, le rimanenze di magazzino costituiscono, salvo diversa volontà negoziale, beni appartenenti al complesso aziendale e che, conseguentemente, rimangono di proprietà del concedente che ne cede all’affittuario il solo diritto di utilizzo, ha chiarito che, in caso di risoluzione del contratto di affitto di azienda, la restituzione delle merci non costituisce un autonomo atto di cessione rilevante ai fini Iva, inquadrandosi soltanto in uno degli aspetti della medesima obbligazione restitutoria gravante sul concessionario.

[torna su](#)

La spettanza del diritto di detrazione in caso di splafonamento

Corte di Cassazione – Ordinanza del 9 luglio 2020, n.14585

La Corte di Cassazione, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, l'imposta non versata per operazioni effettuate in regime di sospensione di imposta ai sensi dell'art.8, lett.c) del Decreto Iva, non rientranti nel *plafond* stabilito, può essere portata in detrazione solo nel caso in cui sia stata preventivamente versata, non assumendo rilievo, ai fini del riconoscimento del beneficio della detrazione, un eventuale versamento dell'imposta effettuato oltre il termine previsto dall'art.19, comma 1 del medesimo Decreto Iva.

[torna su](#)

Le condizioni per la deducibilità delle spese di regia addebitate dalla società capogruppo

Corte di Cassazione – Ordinanza del 30 giugno 2020, n.13085

La Corte di Cassazione, in tema di operazioni infragruppo, ha chiarito che, la deducibilità dei costi sostenuti dalla controllante, derivanti da accordi contrattuali sui servizi prestati nei confronti delle controllate, c.d. *cost sharing agreement*, è subordinata all'effettività e all'inerenza della spesa, all'attività esercitata dall'impresa e al reale vantaggio, obiettivamente determinabile e documentabile, che deriva alle controllate stesse. In particolare, aggiunge la Suprema Corte, l'onere della prova in ordine all'esistenza ed all'inerenza dei richiamati costi incombe sulla società che riceve il servizio, non risultando, peraltro, sufficiente l'esibizione del contratto riguardante le prestazioni di servizi fornite alle consociate e i relativi corrispettivi, dovendo emergere specificamente quegli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva conseguita dalla consociata che riceve la prestazione.

[torna su](#)

Il disconoscimento delle compensazioni infragruppo

Commissione Tributaria Regionale di Napoli – Sentenza del 26 giugno 2020, n.3283/16/2020

La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, l'omessa indicazione, nel quadro VX della dichiarazione annuale, dell'Iva portata in detrazione all'interno del medesimo gruppo societario, non comporta l'automatico disconoscimento del beneficio alla detrazione, laddove sussistano in concreto tutti i requisiti sostanziali. Infatti, aggiunge la Commissione, l'irregolare o omessa compilazione del suddetto quadro, pur potendo comportare l'irrogazione di sanzioni ex art.8 del dlgs 18 dicembre 1997, n.471, rappresenta una mera irregolarità formale e non determina necessariamente la privazione del diritto alla detrazione, possibile nei soli casi tassativamente previsti dalle istruzioni, tra i quali la conclamata frode.

[torna su](#)

L'inammissibilità dell'accertamento induttivo fondato sulla presunta carente redditività

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia – Sentenza del 17 giugno 2020, n.146/2/2020

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che, è inammissibile l'avviso di accertamento basato su una ricostruzione induttiva dei ricavi, operata solo e soltanto sul presupposto di una contabilità complessivamente inattendibile, in virtù di una presunta carente redditività aziendale, comunque non dimostrata.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Carmine Elio Ascione

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it

